



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il Tribunale di Napoli - pronunciando sulla domanda, proposta da ~~C. P.~~ titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti del Comune di Frattaminore, per sentire dichiarare risolto, per inadempimento dell'Ente territoriale, il contratto di appalto stipulato *inter partes* per la costruzione di un edificio scolastico, oltre che per ottenere la condanna del committente al risarcimento dei danni, nonché sulla domanda riconvenzionale con la quale il Comune aveva chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa - con sentenza depositata il 25 febbraio 2000, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava la risoluzione del contratto (sia per il mancato pagamento, da parte del Comune, di quanto dovuto per il quinto stato di avanzamento dei lavori, sia per il mancato adeguamento del progetto, da parte del medesimo Ente e nonostante l'espressa sollecitazione dell'impresa, alla normativa di legge in tema di edilizia scolastica e di sicurezza degli impianti), e condannava la P.A. al pagamento della somma di lire



487.276.819, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.

2. - Su gravame del Comune committente, al quale resisteva il C. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 107 depositata in data 16 gennaio 2002, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, riduceva a lire 310.597.450, oltre accessori, il debito risarcitorio del Comune, e dichiarava compensate, per la metà, le spese di entrambi i gradi del giudizio, condannando l'Ente locale al pagamento, in favore del C. dell'altra metà.

2.1. - Per quanto qui rileva, la Corte territoriale - dopo avere escluso, in accoglimento della censura mossa dall'appellante, l'inadempimento del Comune con riguardo al pagamento del quinto ed ultimo stato di avanzamento (sul rilievo che i lavori eseguiti non avevano raggiunto l'importo contrattualmente stabilito) - riteneva legittima la sospensione dei lavori disposta, in corso d'opera, dall'appaltatore in data 26 luglio 1993, dopo che egli, sin dal marzo dello stesso anno, aveva segnalato la necessità di adeguare il progetto alla nuova normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici dettata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e parimenti legittimo il suo rifiuto di ottemperare all'ordine dell'Amministrazione di eseguire l'opera se-



condo l'originario progetto; e ciò in quanto, in conseguenza dell'ordine impartito dal Comune committente, che aveva respinto la segnalazione e insistito per l'esecuzione del progetto, non sarebbe venuta meno la responsabilità penale e risarcitoria dell'appaltatore per eventi lesivi della integrità personale degli alunni e degli insegnanti, che si fossero verificati a causa della realizzazione dell'istituto scolastico in modo difforme dalle prescrizioni di legge.

Ad avviso della Corte partenopea, la mancata consegna dei progetti di adeguamento dell'opera alle prescrizioni di legge integrò la mora della Amministrazione creditrice, perché rese impossibile l'esecuzione della prestazione dell'appaltatore debitore, il quale aveva interesse a ricevere il progetto per potersi liberare dall'obbligo assunto col contratto di appalto e per conseguire la controprestazione.

Di qui la conferma della pronuncia di risoluzione del contratto, sotto il profilo, appunto, della mancata cooperazione del creditore.

2.2. - La Corte d'appello accoglieva, inoltre, il motivo di impugnazione concernente l'accollo all'Amministrazione delle spese di guardiania sostenute dall'appaltatore dal momento della sospensione dei lavori, ritenendo che fosse mancata la prova dell'esecuzione



della prestazione di vigilanza e di custodia del cantiere.

3. - Avverso questa sentenza, con atto notificato il 10 ottobre 2002 il Comune di Frattaminore ha interposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura.

Ha resistito con controricorso Ciampa Pasquale, il quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, con due motivi.

Il Comune di Frattaminore ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - A norma dell'art. 335 cod.proc. civ., deve essere disposta la riunione dei ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, proposti, in via principale, dal Comune di Frattaminore e, in via incidentale, da ~~Giuseppe P.~~

2. - Con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell'art. 348 della legge 20 marzo 1865, n. 248, all. F, dell'art. 30 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e dell'art. 16 del regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni



del Ministero dei lavori pubblici, approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350), il Comune di Frataminore si duole che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto legittima la sospensione dei lavori decisa, unilateralmente, dal ~~Comune~~ durante l'esecuzione dell'opera pubblica costituente oggetto del contratto di appalto.

Sostiene il ricorrente che, nell'ambito della disciplina regolante l'appalto pubblico, nessuna norma attribuirebbe all'appaltatore il potere di sospendere i lavori; costui sarebbe abilitato esclusivamente a formulare osservazioni in ordine alle ragioni che possono suggerire o imporre una sospensione, e tale provvedimento potrebbe essere adottato esclusivamente dall'ingegnere capo, in presenza di tassative circostanze.

Ad avviso del Comune, la disciplina sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla sicurezza degli impianti costituiva *ius superveniens* rispetto alla stipula del contratto di appalto ed alla predisposizione del progetto: sicché - ferma rimanendo l'inammissibilità di qualsivoglia potere di unilaterale sospensione da parte dell'appaltatore - le varianti al progetto originario, in quanto correlate a sopravvenute disposizioni legislative, avrebbero dovuto essere rego-



late dall'art. 343 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F. In base a quest'ultima disposizione, soltanto all'Amministrazione committente è riservata la facoltà, ove lo ritenga opportuno e necessario, di attivare la procedura amministrativa a forma vincolata ed a contenuto predeterminato per l'approvazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ampliando il contenuto dell'originario contratto di appalto di opera pubblica anche con riferimento ai tempi contrattuali di esecuzione dell'opera, ovvero promuovendo la stipula di un altro contratto di appalto, con contenuti nuovi e diversi, prevedendo i costi di esecuzione ed i fondi per finanziarli.

Il ricorrente in via principale rileva inoltre che le pretese modifiche progettuali, richieste dall'appaltatore mentre stava realizzando le opere murarie, non incidevano in alcun modo sulle lavorazioni in corso e non potevano, quindi, giustificare la sospensione, tanto più che - per comune esperienza - la realizzazione di tutte le opere pretestuosamente invocate dall'appaltatore in aggiunta al progetto originario, in quanto accessorie e pertinentziali, ben potevano essere realizzabili anche su opere perfettamente completate, come è dimostrato dal fatto che il legislatore, nella invocata normativa, ha specificamente previsto sia i



tempi sia le modalità per la realizzazione di strutture di adeguamento su opere già interamente ultimate.

In conclusione, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ammesso che una valutazione discrezionale dell'appaltatore può sostituirsi al giudizio dell'Amministrazione committente, sostituendosi addirittura ad essa, finendo con l'affermare che l'appaltatore, con le proprie decisioni, può superare la procedura di collaudo: collaudo che - viceversa - dovrebbe considerarsi un adempimento obbligatorio, necessario ed indispensabile da parte dell'Amministrazione committente, la quale solo attraverso tale procedimento, conclusivo della procedura di appalto di opera pubblica, verifica la rispondenza dell'opera al contratto e alla regola d'arte (c.d. collaudo tecnico) e l'idoneità dell'opera medesima al servizio o alla funzione pubblica cui essa è destinata (c.d. collaudo amministrativo), con tutte le conseguenze connesse ad un eventuale giudizio negativo.

3. - Il motivo è infondato.

3.1. - E' esatto che - in base al principio della continuità dell'esecuzione dei lavori (principio che, pur essendo comune tanto all'appalto privato quanto a quello di opere pubbliche, in quest'ultimo assume una maggiore intensità in ragione della necessità che venga assicurato il tempestivo e regolare compimento



dell'opera) - l'appaltatore di opere pubbliche non può, di regola, sospendere di propria iniziativa i lavori. Secondo le disposizioni sui lavori pubblici, applicabili *ratione temporis*, "l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori" (art. 348, terzo comma, della legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F); soltanto all'amministrazione committente, ed esclusivamente per cause determinate, è dato disporre sospensioni temporanee nell'esecuzione dei lavori (art. 16 del regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; art. 30 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Inoltre l'appaltatore non può neppure, di sua iniziativa, eseguire le addizioni e le variazioni che ritenga indispensabili: quando riconosca una siffatta necessità, deve avvertire il direttore dei lavori e provocare la predisposizione, da parte della stazione appaltante, di varianti in corso d'opera. Difatti, le variazioni sono destinate a determinare delle modificazioni del contratto, le quali possono essere introdotte soltanto dagli organi competenti a manifestare la volontà della pubblica amministrazione e ad impegnare quest'ultima (art. 343 della legge sui lavori pubblici;



artt. 20 e ss. del regolamento di cui al regio decreto n. 350 del 1895).

3.2. - Sennonché, occorre osservare che la premienza della posizione riservata alla P.A. committente, derivante dall'essere l'opera appaltata rivolta a fini pubblici, non incide sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche (cfr. Cass., sez. Un., 27 novembre 1996, n. 10525; Cass., Sez. I, 24 ottobre 1985, n. 5232; Cass., Sez. I, 18 novembre 1994, n. 9794); anche nell'appalto di opere pubbliche, pertanto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 cod. civ. (là dove questa norma richiama il compimento, da parte del creditore, di quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione) e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto, con particolare riguardo al momento della sua esecuzione - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dal debitore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbliga-



torio, ossia la soddisfazione dell'interesse della stessa stazione appaltante.

In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di norma costituente una mera facoltà della pubblica amministrazione committente (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) - può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore, al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore.

Ciò avviene, in particolare, quando, come nella specie, la modifica del progetto originario (di un immobile destinato a scuola) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46; d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447): in tal caso, infatti, l'opera, che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche, esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi (cfr. Cass., Sez. I, 25 febbraio 1993, n. 2328; Cass., sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14905; Cass., Sez. III, 12 aprile 2005, n. 7515).

Ne consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché ritualmente intimata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle so-



pravvenute prescrizioni di legge, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore.

E non rilevano, in senso contrario, né i poteri della pubblica amministrazione in sede di collaudo, atteso che l'esito positivo di questo non fa venir meno la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei terzi (cfr. Cass., Sez. I, 5 dicembre 1974, n. 4026; Cass., Sez. II, 5 febbraio 2000, n. 1290); né la - peraltro genericamente accampata - previsione di tempi di adeguamento alla sopravvenuta normativa per immobili già ultimati ed adibiti ad edificio scolastico, posto che nella specie si versa nella diversa ipotesi di contratto di appalto per opera in corso di costruzione.

3.3. - La Corte partenopea ha fatto corretta applicazione di questo principio, con una valutazione sorretta da adeguata e congrua motivazione. Difatti, il giudice del merito - avendo accertato che la sospensione dei lavori fu disposta, in corso d'opera, nel luglio 1993, dall'impresa, dopo che essa, fin dal marzo dello stesso anno, aveva segnalato la necessità di adeguare il progetto alla nuova normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici - ha ritenuto legittimo il rifiuto



dell'appaltatore di ottemperare all'ordine dell'Amministrazione di eseguire l'opera secondo l'originario progetto, non più in linea con le prescrizioni imposte dalla normativa sopravvenuta, osservando che non sarebbe venuta meno la responsabilità penale e risarcitoria del ~~Comune~~ per eventi lesivi della integrità personale degli alunni e degli insegnanti, che si fossero verificati a causa della realizzazione dell'istituto scolastico in modo difforme dalle prescrizioni di legge; e, avendo accertato che la prestazione del debitore era divenuta impossibile per la perdurante mora della stazione appaltante nel necessario intervento collaborativo, ha dichiarato la risoluzione del contratto, addebitandone la responsabilità all'Amministrazione.

Il motivato apprezzamento del giudice del merito, frutto di una analitica ricostruzione delle risultanze processuali e privo di mende logiche e di errori giuridici, si sottrae alle censure del Comune ricorrente.

4. - Con il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), il ricorrente in via principale si duole della omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, del motivo di appello riguardante le prospettazioni addotte a sostegno della domanda riconvenzionale, sulle quali il giudice del merito non si sareb-



de affatto pronunciato. Nel dispositivo della sentenza mancherebbe un qualsiasi cenno alla domanda riconvenzionale, sicché la Corte d'appello non avrebbe statuito alcunché su un punto decisivo del *thema decidendum*.

Assume il ricorrente che dalla esperita consulenza tecnica d'ufficio sarebbe emerso che il Comune di Frataminore avrebbe subito gravi danni in conseguenza della perdurante mancata ultimazione dei lavori e della intervenuta maggiorazione dei prezzi. Il prodursi di tali danni sarebbe strettamente legato, sotto il profilo del nesso di causalità, alla sospensione unilaterale ed illegittima dei lavori da parte dell'impresa.

5. - Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 26 giugno 1963, n. 1735; Cass., Sez. II, 10 agosto 1966, n. 2190; Cass., Sez. I, 12 marzo 1973, n. 676; Cass., Sez. lav., 6 luglio 1983, n. 4546; Cass., Sez. II, 29 marzo 1995, n. 3693; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4079), non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda.

Nella specie, il rigetto della domanda riconvenzionale, con la quale il Comune aveva chiesto la risoluzione



ne del contratto per inadempimento dell'impresa appaltatrice, per avere questa unilateralmente ed illegittimamente sospeso i lavori, è implicito nella pronuncia della Corte d'appello in ordine alla domanda principale, con la quale si è statuito, per un verso, che quella sospensione era il riflesso dell'impossibilità temporanea della prestazione per fatto imputabile al creditore e, per l'altro verso, che lo scioglimento del contratto di appalto si è prodotto a causa della mancata cooperazione del creditore.

6. - Con il primo motivo, il ricorrente incidentale denuncia l'illegittima ed erronea motivazione della sentenza in ordine alle spese di guardiania.

Essendo la guardiania espletata da personale della stessa impresa, sarebbe irrilevante che lo stesso non fosse munito di specifica qualifica di guardia giurata.

Inoltre, l'attore in primo grado aveva specificamente articolato una prova testimoniale sull'avvenuto espletamento del servizio, senza che il Tribunale avesse ravvisato la necessità di ammetterla, risultando la circostanza provata documentalmente.

La Corte d'appello si sarebbe basata, per escludere il rimborso delle spese di guardiania, sul verbale del comandante della polizia municipale, mentre tale documento sarebbe privo di rilievo giuridico, attesa la pro-



venienza da un organo funzionale e dipendente dello stesso Comune.

7. - Il motivo è inammissibile.

7.1. - La Corte partenopea ha ritenuto non provata l'esecuzione della prestazione di vigilanza e di custodia del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice durante il periodo di sospensione dei lavori, dando una motivazione congrua e logicamente argomentata di tale convincimento.

Secondo la Corte d'appello, in mancanza elementi deponenti nel senso dell'avvenuto svolgimento di tale servizio, l'impresa avrebbe dovuto fornire la dimostrazione della pretesa creditoria mediante l'esibizione di libri paga e matricola e mediante attestato del possesso, da parte del soggetto incaricato dell'espletamento di tale servizio, della qualifica di guardia particolare giurata, proveniente dall'autorità di pubblica sicurezza. Secondo la Corte di Napoli, non solo era mancata questa prova, ma doveva anzi ritenersi che il servizio non fosse stato mai concretamente espletato, sia perché il comandante della polizia municipale di Frattaminore constatò, nelle periodiche visite da lui effettuate, che il cantiere era incustodito, sia perché lo stesso C. [redacted] ebbe a denunciare il furto di materiale dal cantiere per



l'assenza del guardiano diurno, seppure motivata da contingenti ragioni di salute.

7.2. - Il motivo si risolve, in sostanza, in una inammissibile richiesta di revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito alla soluzione della questione esaminata, evidente apparendo come il ricorrente in via incidentale, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., si limiti ad invocare - peraltro in modo assai generico, e senza neppure indicare il contenuto del documento da cui emergerebbe l'avvenuta esecuzione della prestazione di custodia né le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere la prova testimoniale non ammessa - una diversa lettura delle risultanze di fatto sì come accertate e ricostruite dal giudice di merito.

La censura omette di considerare che tanto la valutazione delle risultanze probatorie, quanto il giudizio sul contenuto e sulla portata delle *quaestiones facti* poste dalle singole fattispecie sottoposte al vaglio del giudice di merito - così come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito, il qua-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.



le, nel fondare la propria decisione, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontate e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

E' principio di diritto ormai consolidato (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 28 luglio 2005, n. 15805) quello per cui l'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ. non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto - va ripetuto - spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

Il ricorrente in via incidentale, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita una nuova valutazione delle risultanze del processo ad opera



di questa Corte, onde trasformare il processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente il contenuto di fatti e vicende del processo, la maggiore o minore attendibilità di questa o di quella risultanza processuale, le opzioni del giudice di appello non gradite e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle aspettative della parte.

8. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Ciampa si duole che la Corte d'appello abbia erroneamente compensato per la metà le spese del doppio grado: essendo invece stata acclarata la esclusiva responsabilità del Comune, nessuna compensazione delle spese, neppure parziale, sarebbe stata, per il principio di soccombenza, legittima.

9. - Il motivo è inammissibile.

9.1. - In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato, e rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti



motivi. La valutazione della ricorrenza dei giusti motivi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e sfugge al controllo di legittimità, sempre che a giustificazione della disposta compensazione non siano addotte ragioni illogiche o erronee (ex multis, Cass., Sez. lav., 18 agosto 2004, n. 16162).

9.2. - Nella specie la Corte d'appello ha compensato per la metà tra le parti le spese del doppio grado "in considerazione dell'esito complessivo della lite", tenendo implicitamente conto del fatto che la pretesa dell'impresa, ridimensionata in appello, è stata accolta soltanto in parte, e quindi adducendo, con adeguata argomentazione, un motivo in astratto idoneo a giustificare la adottata pronuncia di compensazione parziale.

La statuizione della Corte territoriale si sottrae alla censura del ricorrente in via incidentale, che sollecita un riesame, nel merito, della valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza dei giusti motivi.

10. - Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono rigettati.

Tale esito, unitamente alla novità, in parte, delle questioni trattate nell'esame del primo motivo del ricorso principale, giustifica l'integrale compensazione delle spese della fase di legittimità.



P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiarata interamente compensate tra le parti le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, l'8 marzo 2006.

Il Consigliere estensore

Alberto Pinto

Il Presidente

Franco

CANCELLIERE
Domenico Mazzalupi
Domenico Mazzalupi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
29 APR. 2006

CANCELLIERE
[Signature]